

È improcedibile il procedimento di mediazione svoltosi tra i soli avvocati e mediatore

11 Febbraio 2019
Claudia Pino

Il Giudice del Tribunale di Vasto si è pronunciato in merito alla parte istante che, non presenziando in prima persona al procedimento di mediazione, vi partecipi mediante un soggetto non legittimato a rappresentarla, riconfermando un orientamento precedente secondo il quale **“è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente”** agli incontri di mediazione.

Ripercorrendo la vicenda: dal fatto al procedimento di mediazione

Facendo un passo indietro, secondo quanto emerge dalla sentenza, la parte istante aveva concesso in locazione alla società convenuta un immobile ad uso commerciale.

Preso atto dell'inadempienza della convenuta, in relazione al mancato pagamento del canone di locazione, la parte istante si era rivolta poi al Tribunale di Vasto al fine di ottenere una convalida di sfratto per morosità a carico della controparte.

Costituitasi in giudizio, la società intimata, nel contestare le circostanze allegate dalla controparte, ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione di sfratto, **“per avere essa ad oggetto un contratto di locazione che, a suo dire, avrebbe già cessato i propri effetti, a seguito dell'inoltro della lettera raccomandata con la quale la locatrice ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza prestabilita”**.

Rigettata l'istanza di convalida, il Giudice ha disposto invece il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 del Codice Civile, assegnando di conseguenza alle parti un termine di quindici giorni per l'attivazione del procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n.28 del 2010.

La convenuta aveva infine tempestivamente sollevato un'ulteriore eccezione di improcedibilità della domanda, a fronte, soprattutto, delle ripetute assenze della parte istante, che avevano portato ad una conclusione negativa del procedimento, a causa della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore.

La presenza delle parti personalmente

Come sottolineato dal Giudice competente, la parte istante non aveva mai personalmente (o a mezzo del legale rappresentante) preso parte al procedimento di mediazione o fornito un giustificato motivo per la propria assenza, presenziandovi soltanto tramite il difensore munito di procura notarile.

Richiamando alcuni precedenti orientamenti in materia (cfr. Tribunale di Vasto, 09.03.2015, n. 130), il Tribunale di Vasto ha ribadito che **“ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore”**, e in particolare **“[...] al primo incontro”**. Per di più,

l'assenza ingiustificata - di una o di entrambe le parti - è da intendersi come comportamento "antidoveroso" e in grado di produrre conseguenze sanzionatorie, sia sul piano economico che processuale, e pertanto non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.28 del 2010.

Condizioni per la valida presenza di un terzo

Nel caso in cui le parti decidano di delegare un soggetto terzo, ai fini del corretto svolgimento del procedimento, queste sono soggette all'osservanza di alcune condizioni:

- dimostrare l'esistenza di una causa tale da impedire loro di essere presenti personalmente. In particolare, l'impedimento deve avere le caratteristiche di "**un impedimento oggettivo** (cioè tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di presenziare agli incontri), **assoluto** (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza) e **non temporaneo** (cioè idoneo a protrarsi per un periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione)".
- È necessario, inoltre, che la parte delegata sia effettivamente a conoscenza dei fatti che hanno dato origine al conflitto e che sia **dotata** - tramite il rilascio di una speciale procura - "**del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata, nella fase di ricerca di una soluzione amichevole della controversia**".

Come precisato nella sentenza, tuttavia, tenendo conto della natura del procedimento di mediazione stesso, il rappresentante **non potrà mai identificarsi nella persona dell'avvocato** che difende e rappresenta la parte in giudizio. In particolare, la funzione meramente assistenziale dell'avvocato all'interno del procedimento di mediazione, non essendo diretta a formulazioni normative e funzioni di rappresentanza, andrebbe solamente a minare i canoni più sentiti della mediazione, ovvero **informalità** e **speditezza**.

In conclusione, **il solo svolgimento della mediazione tra gli avvocati e il mediatore precluderebbe un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto e comprometterebbe le notevoli potenzialità dell'istituto**, sia dal punto di vista di una soluzione amichevole e pacifica, sia sotto il profilo della deflazione del contenzioso giudiziario.

Per visualizzare il testo dell'ordinanza clicca [qui](#).

(Tribunale di Vasto, sentenza del 17 dicembre 2018)

TAG: procura notarile, mediazione, improcedibilità della domanda, delega, Diritto dell'arbitrato e della mediazione, procedura civile

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore

non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***